


ATTIVIAMOCI

LA BUSSOLA PER I TUOI QUESITI



ATTIVIAMOCI

PREFAZIONE

Il Governo ha provveduto alla pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione della cosiddetta “riforma del Terzo settore”, dando attuazione alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Le ACLI hanno da subito seguito con attenzione l’evoluzione del processo normativo, cercando di fornire un contributo pro-attivo con la presentazione di varie proposte emendative.

La riforma, promossa e coordinata dall’allora Sottosegretario Luigi Bobba, si articola in tre decreti legislativi principali: “Codice del Terzo settore”, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Benché la legge delega prevedesse un quadro normativo unitario per gli enti del Terzo settore (ETS), in realtà sembra aver creato un “sistema duale” sotto i profili sia civilistico che tributario, con soggetti esclusi dalla qualifica di ETS ex legge e altri che preferiranno non acquisire tale qualifica per specifica scelta strategica, per evitare di dover sostenere oneri amministrativi e di governance ovvero per non perdere vantaggi fiscali di settore. I soggetti esterni al sistema degli ETS continueranno ad applicare il libro I del codice civile, il TUIR sotto il profilo tributario ed eventuali norme speciali di settore. Gli ETS troveranno invece quasi tutta la propria regolamentazione nel Codice del Terzo settore (Cts o Codice), sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo tributario.

Il Codice prevede una forte accentuazione dei doveri e dei controlli applicabili agli enti che sceglieranno di divenire ETS: il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) consultabile online, la costituzione per atto pubblico per gli enti che vogliano ottenere la personalità giuridica con un controllo di legalità ab origine effettuato dal notaio, il deposito dei bilanci di esercizio e dei bilanci sociali, i doveri di trasparenza da realizzarsi mediante il sito web, l’obbligo di avere un organo di controllo interno, la revisione legale, le verifiche periodiche effettuate dall’Ufficio del Runts o dalle reti associative autorizzate

creano un sistema entro il quale la corretta gestione e la conoscibilità delle attività svolte da parte degli associati è estremamente favorita, se non garantita.

Il sistema dei controlli amministrativi è stato plasmato intorno allo istituendo Ufficio del Runts, ma un ruolo fondamentale dovrebbe assumere in futuro l'autocontrollo effettuato dalle reti associative a cui gli enti aderiranno o dai Centri Servizi del Volontariato (CSV), con una formula che appare assai simile a quella applicata all'interno del sistema delle cooperative.

Un ruolo essenziale nella nuova regolazione sarà incentrato sul Registro Unico del Terzo Settore: uno strumento che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni ma che utilizzerà un'unica piattaforma nazionale.

In questi ultimi mesi come ACLI EMILIA ROMAGNA, abbiamo dato assistenza continua ai nostri Circoli in difficoltà per le continue novità e complicate interpretazioni della Legge.

Da qui nasce l'esigenza di creare uno strumento di facile consultazione per aiutare le associazioni a comprendere meglio i passaggi più delicati della Riforma del Terzo Settore.

Presidenza Regionale ACLI EMILIA ROMAGNA

RUNTS

COSA È IL RUNTS?

Runts è l'acronimo adottato per indicare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito con il D.Lgs. n. 117/2017. È il Registro nel quale dovranno essere iscritti tutti gli enti che intendono applicare la disciplina contenuta all'interno del nuovo Codice del Terzo Settore (CTS).

Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e la sua gestione avviene attraverso l'affiancamento all'ufficio statale del Runts di gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica e sostituisce i precedenti registri delle ODV e delle APS ormai non più esistenti.

Il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106 che disciplina il suo funzionamento e detta anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al Runts.

CHE EFFICACIA HA L'ISCRIZIONE AL RUNTS?

L'iscrizione al Runts ha efficacia costitutiva in relazione all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS) o di una delle ulteriori specifiche categorie di enti in esso iscrivibili, tra cui le associazioni di promozione sociale (APS): dunque, per diventare ETS o APS o ODV sarà necessario iscriversi in tale registro, in mancanza non si potrà validamente utilizzare detta qualifica, pena specifiche sanzioni pecuniarie.

Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza soprattutto per i terzi che entrano in rapporto con gli Ets iscritti. L'iscrizione nel Runts, inoltre, dà diritto ad accedere alle agevolazioni di varia natura previste dal legislatore in favore del Terzo settore ed è presupposto per accedere a canali preferenziali di collaborazione e coprogettazione con gli Enti Pubblici.

RUNTS

CHI PUÒ ISCRIVERSI AL RUNTS?

Possono iscriversi al Runts le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei preesistenti registri, sono state “trasmigrate” automaticamente nel Runts e sono ad oggi in svolgimento le attività di verifica da parte dell'ufficio del RUNTS riguardo la sussistenza di tutti i requisiti per mantenere l'iscrizione.

Le Onlus, invece, non sono “trasmigrate” in automatico ma dovranno scegliere in quale sezione del Runts collocarsi operando una nuova iscrizione.

RUNTS

COME AVVIENE L'ISCRIZIONE NEL RUNTS?

La procedura di iscrizione nel RUNTS è disciplinata in dettaglio dal Decreto ministeriale 106 del 2020:

La domanda di iscrizione, unitamente al deposito di atto costitutivo, statuto e degli altri documenti e delle informazioni necessarie, è presentata telematicamente dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l'ufficio del RUNTS competente.

All'atto della registrazione l'ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:

- iscrivere l'ente;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione.

In caso di silenzio da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, l'ente è iscritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di diniego all'iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo competente per territorio.

È POSSIBILE ACQUISIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE AL RUNTS?

Gli Enti che si iscrivono al RUNT hanno la possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, che consente di avere una limitazione al solo patrimonio dell'ente per le responsabilità conseguenti agli atti posti in essere in nome e per conto dello stesso. Gli enti che con l'iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura, di molto semplificata rispetto a quella prevista per tutti gli altri enti dal D.P.R. 361/2000:

- l'atto costitutivo dell'associazione o fondazione di Terzo settore deve essere redatto da un notaio e da questi depositato presso il competente ufficio territoriale del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell'ente.
- Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal CTS per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni);
- l'ufficio del Runts che riceve il deposito, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro e il possesso della personalità giuridica risulterà pubblicamente dal Runts.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente i quali, entro 30 giorni dalla comunicazione, hanno comunque la possibilità di domandare direttamente all'Ufficio del RUNTS di disporre l'iscrizione ma se quest'ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

ATTIVITÀ ENTI TERZO SETTORE

QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE DEVE SVOLGERE UN ENTE PER POTER ENTRARE NEL TERZO SETTORE ED ESSERE ISCRITTO NEL RUNTS?

Per poter entrare nel Terzo settore e chiedere l'iscrizione al RUNTS un ente deve necessariamente svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dette attività sono tassativamente indicate all'art. 5 del CTS che contiene un elenco di 26 tipologie di attività ed è aggiornabile unicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detto elenco spazia dalla cultura, alle attività ricreative, allo sport dilettantistico, alla sanità all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente.

Gli Ets possono esercitare anche attività c.d. "diverse" da quelle generali, a patto che l'atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere "secondarie e strumentali" rispetto a quelle di interesse generale.

COSA SONO LE ATTIVITÀ DIVERSE?

Gli enti del Terzo settore, oltre all'esercizio in via principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, possono esercitare attività c.d. "diverse", a condizione però che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale principale

Con il DM 19 maggio 2021 n. 107, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito i requisiti di "strumentalità" e "secondarietà"

Si considerano "strumentali" le attività che, indipendentemente dal loro oggetto, siano funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare esclusivamente il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ets

Si considerano, invece, "secondarie" le attività che, in ciascun esercizio sociale, rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni:

- i ricavi da esse derivanti non dovranno essere superiori al 30% delle entrate complessive;
- oppure
- i ricavi non dovranno essere superiori al 66% dei costi complessivi.

ATTIVITÀ ENTI TERZO SETTORE

GLI ENTI ISCRITTI NEL RUNTS POSSONO FARE RACCOLTE FONDI?

Le raccolte fondi sono le attività e le iniziative che un ente iscritto nel RUNTS svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi è disciplinata dall'art. 7 del CTS.

In via generale gli Ets, indipendentemente dal fatto che lo statuto lo preveda espressamente, possono svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La normativa vigente prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al Terzo settore: quest'ultime, ai fini del calcolo della natura fiscale dell'Ets, sono considerate entrate non commerciali.

Per ogni raccolta fondi sarà, comunque, opportuno predisporre un apposito rendiconto capace di attestare in maniera trasparente le modalità di svolgimento della stessa, il ricavato e i relativi costi.

L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SVOLTA DA UNA APS HA NATURA COMMERCIALE?

Per le APS affiliate a enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

ETS

CHI SONO GLI ETS?

La qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è stata introdotta dal CTS per indicare qualunque ente costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Possono acquisire tale qualifica di enti privati, con o senza personalità giuridica, purché siano iscritti nel RUNTS.

Sono ETS, dunque, tutti gli enti iscritti nel RUNTS indipendentemente dalla specifica sezione di iscrizione e dalla ulteriore qualifica di APS o ODV o ente filantropico eventualmente assunta.

Quella degli ETS, inoltre, è anche una apposita sezione residuale del RUNTS nella quale potranno essere iscritti tutti gli enti che soddisfano i requisiti per l'iscrizione nel Registro ma che non si inseriscono in nessuna delle altre 6 sezioni specifiche riservate ad:

- organizzazioni di volontariato (Odv)
- associazioni di promozione sociale (Aps)
- enti filantropici
- imprese sociali (inclusa la cooperativa sociale)
- reti associative
- società di mutuo soccorso.



QUALI LIBRI SOCIALI DEVE ISTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE UN ETS?

La riforma del Terzo settore ha per la prima volta codificato l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali da parte degli enti del terzo settore, libri che sono utili sia agli associati che in sede di controllo, per seguire e verificare la vita e la gestione degli enti del Terzo settore.

Oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità che dovranno essere espressamente previste e disciplinate dall'atto costitutivo o dallo statuto.

QUALE NATURA FISCALE HANNO GLI ETS?

Una delle più importanti novità della riforma è il nuovo regime fiscale previsto per gli enti del Terzo settore (Ets), la cui disciplina è contenuta nell'art. 79 del CTS anche se, è fondamentale ricordare che la parte fiscale del codice del Terzo settore non è ancora applicabile, e lo sarà solo nel periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione alla disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del CTS.

È prevista una distinzione fondamentale tra "Ets non commerciali" ed "Ets commerciali" a seconda che l'ente svolga con prevalenza attività con modalità commerciale o meno.

Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:

- a titolo gratuito;
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all'attività svolta), tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, anche sovranazionali o straniere, e al netto dei contributi pubblici non previsti come obbligatori dall'ordinamento;
- qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun



periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. Sono considerate sempre non commerciali, indipendentemente quindi dal rispetto dei criteri appena menzionati:

- l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolta direttamente da un Ets per il quale essa rappresenti la finalità principale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati, e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente e ai risultati prodotti. Tale attività è considerata non commerciale anche quando è affidata da un Ets ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e modalità definite dalla legge;
- gli interventi e servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori.

Dunque, nella nuova impostazione del CTS, ciò che rileva per determinare la commercialità o meno delle singole attività di interesse generale sono le modalità concrete con cui esse vengono svolte.

Il codice definisce come "commerciale" un Ets qualora i ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali (quindi non nel rispetto dei criteri menzionati sopra) nonché i ricavi da attività diverse siano superiori, nel periodo di imposta, alle entrate derivanti da attività non commerciali. Per queste ultime il codice intende i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e ogni altra entrata ad esse assimilabile, oltre ovviamente ai proventi da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali

L'eventuale mutamento della qualifica, da "Ets non commerciale" a "Ets commerciale" (o viceversa) opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume la "nuova" qualifica".



ESITONO DEI REGIMI FISCALI FORFETTARI PER GLI ETS?

Se l'Ets è "non commerciale" saranno tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e quelli da attività diverse mentre saranno non imponibili i proventi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.

Per gli Ets non commerciali il codice prevede un apposito regime forfetario agevolato di tassazione previsto dall'art. 80 del codice del Terzo settore.

La determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione si ottiene applicando dei coefficienti di redditività previsti dalla norma diversificati a seconda che l'attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni):

- fino a 130.000,00 euro si applica un coefficiente di redditività del 7% per le prestazioni di servizi e del 5% per le altre attività;
- da 131.000,00 fino a 300.000,00 euro si applica un coefficiente di redditività del 10% per le prestazioni di servizi e del 7% per le altre attività;
- oltre 300.000,00 euro si applica un coefficiente di redditività del 17% per le prestazioni di servizi e del 14% per le altre attività.



QUALI SONO LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI PREVISTI PER GLI ETS?

Tutti gli ETS sono destinatari di diverse agevolazioni con riguardo alle imposte indirette e ai tributi locali:

- non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in loro favore;
- agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
- le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento in loro favore, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso;
- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da tali enti sono esenti dall'imposta di bollo;
- gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 79, co. 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (...) sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- Le sedi di tutti gli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Gli enti pubblici possono concedere agli ETS in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.



COSA È IL “SOCIAL BONUS”?

È possibile usufruire di un credito d'imposta, cosiddetto “social bonus”, in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di: immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

VOLONTARI

CHI SONO I VOLONTARI?

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità, anche attraverso un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, mentre invece, come specificato in una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato anche l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente.

VOLONTARI

I VOLONTARI POSSONO RICEVERE RIMBORSI?

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente deliberate dallo stesso ETS.

Oltre ai rimborsi dettagliatamente documentati il CTS ammette anche dei rimborsi forfettari a seguito di un'autocertificazione, purché detti rimborsi non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. (Cfr. nota del Ministero del Lavoro 27 febbraio 2020).

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono tenere un apposito registro dei volontari non occasionali e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

VOLONTARI

COSA È IL REGISTRO DEI VOLONTARI?

È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets).

Il registro è obbligatorio e al suo interno dovranno essere indicate le generalità del soggetto e la data di inizio e fine dell'attività di volontariato presso l'ente.

Nella nota n. 7180 del 28 maggio 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che il registro deve prevedere la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l'apposizione della dichiarazione da parte dell'autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse.



QUALI REQUISITI DEVE AVERE UN ENTE PER ESSERE APS?

L'associazione di promozione sociale (APS) è una categoria di ente del terzo settore (ETS) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La base associativa della APS, dunque, può essere costituita oltre che da persone fisiche e da altre APS anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione però che ciò sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.

Questo limite non si applica alle APS che siano anche enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Se il requisito numerico minimo degli associati viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del RUNTS. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente viene direttamente cancellato dal Registro.

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, ha chiarito che la denominazione sociale di detti enti dovrà contenere in via obbligatoria la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" e in via facoltativa la locuzione "Ente del Terzo settore" (o l'acronimo "ETS").



LE APS POSSONO AVERE COLLABORATORI RETRIBUITI?

Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o comunque collaboratori regolarmente retribuiti, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).



CHE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVEDE IL CTS PER LE APS?

Per le APS il CTS prevede un regime fiscale di favore che rimane sulla scia di quanto ad oggi già in vigore.

Per dette associazioni, infatti, non si considerano commerciali:

- le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
- I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
- Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

APS

LE APS HANNO DIRITTO AD ADOTTARE REGIMI FISCALI FORFETTARI?

In relazione alle attività commerciali svolte, le APS e le ODV possono applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del CTS, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.

Su detti corrispettivi le ODV applicano un coefficiente di redditività dell’1% mentre le APS del 3% per la determinazione della base imponibile ai fini detta tassazione per le imposte dirette.

Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

Detto regime dà anche la possibilità di godere di numerose semplificazioni riguardo la tenuta della contabilità.

ASD

UNA ASD PUO' DIVENTARE APS O ETS?

Sì, una ASD può diventare ente del terzo settore, dal momento che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un'attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo settore. Una ASD, pertanto, potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS e mantenendo la possibilità di iscriversi anche nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Più specificamente, è consigliabile che le ASD si qualificino, all'interno del terzo settore, come associazioni di promozione sociale (APS), iscrivendosi nella specifica sezione APS del RUNTS, poiché questo gli consentirebbe di godere del maggior numero di benefici fiscali in ragione della specifica attività che gli stessi ordinariamente svolgono.

ASD

È CONVENIENTE PER UNA ASD DIVENTARE ANCHE APS?

Sicuramente ci sono numerosi vantaggi per una ASD nel diventare anche APS ma questi dipendono in gran parte dalla specifica attività che ogni associazione svolge, per cui non è possibile stabilire una convenienza di carattere generale che valga per qualunque associazione.

Le APS, infatti, godono di un regime particolarmente ampio e favorevole di decommercializzazione dei corrispettivi specifici anche nei confronti dei familiari conviventi degli associati e anche per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, e possono usufruire di ulteriori misure agevolative come ad esempio il c.d. social bonus e le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in loro favore.

Quanto alle entrate di natura commerciale godono di un regime forfettario ad hoc (imponibilità del 3% del reddito) nei limiti di 130.000 euro.

Diventando anche APS, inoltre, le ASD potrebbero accedere a diversi contributi pubblici stanziati in favore del terzo settore, come quelli di cui all'art. 72 del CTS (tanto a livello nazionale che regionale) oltre che godere di canali preferenziali nei rapporti di coprogettazione e collaborazione con gli Enti pubblici secondo quanto previsto nel CTS. Importante vantaggio si ha anche dalla possibilità, previste per tutti gli ETS, che le loro sedi e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Dall'altra parte, però, le ASD che diventano APS mediante iscrizione nel RUNTS, perdono la possibilità di applicare la legge 398/1991 e le disposizioni che la presuppongono come quelle di cui all'art. 25, comma 2, legge 133/1999, e importanti dubbi residuano, inoltre, anche riguardo l'applicabilità delle disposizioni in materia di compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

ASD

LE ASD HANNO ANCORA L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS?

Sì, per le ASD che non si siano iscritte anche nel RUNTS, persiste l'obbligo di presentazione e relativo aggiornamento del Modello EAS, adempimento che invece, per effetto di quanto disposto dall'art. 94 comma 4 del Codice del Terzo Settore, verrà meno per le APS e tutti gli ETS iscritti al RUNTS.

FAC-SIMILE

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

Attivo:

A) quote associative o apporti ancora dovuti;

B) immobilizzazioni:

I - immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre. Totale.

II - immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti; Totale.

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) altre imprese;
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso altri enti del Terzo settore;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli; Totale.

Totale immobilizzazioni.

C) attivo circolante:

A) I - rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti. Totale.

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso utenti e clienti;
- 2) verso associati e fondatori;
- 3) verso enti pubblici;
- 4) verso soggetti privati per contributi;
- 5) verso enti della stessa rete associativa;
- 6) verso altri enti del Terzo settore;
- 7) verso imprese controllate;
- 8) verso imprese collegate;
- 9) crediti tributari;
- 10) da 5 per mille;
- 11) imposte anticipate;
- 12) verso altri. Totale.

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) altri titoli; Totale.

IV - disponibilita' liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa; Totale.

Totale attivo circolante.

D) ratei e risconti attivi.

A) Passivo:

A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente; II - patrimonio vincolato:

- 1) riserve statutarie;
- 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
- 3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:

- 1) riserve di utili o avanzi di gestione;
- 2) altre riserve;

IV – avanzo/disavanzo d'esercizio.

Totale.

B) fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri. Totale.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) debiti verso banche;
- 2) debiti verso altri finanziatori;
- 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
- 4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
- 5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti verso imprese controllate e collegate;
- 9) debiti tributari;
- 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
- 12) altri debiti; Totale.

E) ratei e risconti passivi.

MOD. B**RENDICONTO GESTIONALE**

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema

ONERI E COSTI	Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI	Es.t	Es.t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Proventi del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Ammortamenti			8) Contributi da enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
7) Oneri diversi di gestione			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		3) Altri proventi		
Totale		Totale		
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari		1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio		3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri		5) Altri proventi		
Totale		Totale		
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi		2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri				
Totale		Totale		
Totale oneri e costi		Totale proventi e ricavi		
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
		Imposte		
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		

Costi e proventi figurativi ¹

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

¹ Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato già inserito nel rendiconto gestionale.

FAC-SIMILE

MOD. C

RELAZIONE DI MISSIONE

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:

- 1) informazioni generali sull'ente, missione e attività di interesse generale richiamate nello statuto, nonché indicazione della sezione del RUNTS di appartenenza, del regime fiscale applicato e delle sedi e attività svolte;
- 2)
 - a) dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti;
 - b) informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
- 3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio;
- 4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;

- 8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonche' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalita' specifiche;
- 10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
- 11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali;
- 12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
- 3-13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonche' il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale;
- 14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonche' al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
- 15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 117/2017;
- 16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente;
- 17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
- 18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi e' coerente con l'entita' e la complessita' dell'attivita' svolta e puo' contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi

contiene, ove necessario per la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;

- 19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
- 20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale;
- 21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
- 22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano:
i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
- 23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente;
- 24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.

MOD. D**RENDICONTO PER CASSA**

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	Est	Es.t-1	ENTRATE	Est	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
2) Servizi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
			4) Erogazioni liberali		
3) Godimento beni di terzi			5) Entrate del 5 per mille		
4) Personale			6) Contributi da soggetti privati		
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
5) Uscite diverse di gestione			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Uscite diverse di gestione			5) Entrate da contratti con enti pubblici		
			6) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
1) Uscite per raccolte fondi abituali			1) Entrate da raccolte fondi abituali		
2) Uscite per raccolte fondi occasionali			2) Entrate da raccolte fondi occasionali		

3) Altre uscite			3) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altre uscite			5) Altre entrate		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
Totale			Totale		
Totale uscite della gestione			Totale entrate della gestione		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti		

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi	Est	Est-1	Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi	Est	Est-1
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		

ATTIVIAMOCI

POSTFAZIONE

Il Terzo settore in Emilia-Romagna in numeri:

Cooperative sociali: 729 cooperative iscritte all'albo, di cui 399 di tipo A (che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari e formativi), 142 di tipo B (dedicate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura), 138 di tipo misto (A+B). I principali settori di attività sono l'assistenza domiciliare e residenziale; 50mila occupati; 881 milioni di euro il valore medio annuo della produzione, 835 milioni di euro i ricavi, 852 milioni i costi. Quasi 1.800 i lavoratori svantaggiati inseriti nelle Coop B.

Associazioni di promozione sociale: 3.993 le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri; 1,12 milioni le persone coinvolte; 248,9 milioni di euro le entrate. I principali settori di attività sono cultura, sport e attività ricreative.

Organizzazioni di volontariato: 3.077. 40mila i volontari saltuari, 940mila i cittadini volontari iscritti, 90mila i volontari soci attivi. I settori più rilevanti in cui operano sono sanità e assistenza. 250 milioni di euro la movimentazione finanziaria, 100 milioni la dotazione finanziaria, 2mila le persone retribuite.

Fonte: Osservatorio regionale sull'Economia sociale

ATTIVIAMOCI

PROMOSSO DA

ACLI Emilia Romagna

CON IL SUPPORTO DI

ENDAS Emilia Romagna

Studio Legale RMC - Russo/Musuraca/Commisso

IN COLLABORAZIONE CON

MCL Unione Territoriale di Bologna e Modena

U.S. ACLI Emilia Romagna APS

AICS Comitato Reg.le E-R APS

UISP Comitato Reg.le E-R APS

CSI Regionale E-R

Forum Terzo Settore Emilia Romagna

Comune di Borghi (FC)

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA

Regione Emilia Romagna, DGR
22176 DEL 27/10/2021 e DGR 135 del
07/02/2022

